



## **Senato della Repubblica**

**XVIII Legislatura**

**V Commissione BILANCIO**

### **Documento di Osservazioni**

**AS 1925**

**Conversione in legge del decreto-legge 14 Agosto 2020, n. 104,  
recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio  
dell'economia"**

**Roma, 31 Agosto 2020**

## Premessa

Il perdurare negativo degli effetti della pandemia in corso costringe il nostro Paese a misurarsi sul terreno della resilienza per cercare, da un lato, di mitigare gli effetti negativi della crisi e, dall'altro, di individuare le adeguate strategie per incardinare l'esigenza di superamento della congiuntura negativa nell'ambito di un quadro di misure destinate a produrre rilancio economico e ad effetti strutturali di ripresa sul tessuto produttivo profondamente minato.

Il provvedimento, con i suoi 115 articoli, si colloca nel solco dei precedenti Decreti-legge adottati per contrastare gli effetti sull'economia della pandemia COVID-19 (Cura-Italia, Liquidità, Rilancio, Semplificazioni) e si presenta come un complesso di misure certamente positive che contribuiscono ad un "corpus" legislativo importante che, seppure necessario, aumenta purtroppo il quadro di complessità ordinamentale nel quale sono chiamate ad operare le imprese.

In questo quadro complesso, sono certamente molte le linee tracciate, intorno alle quali poter costruire una strategia complessiva di rilancio che possa agganciare efficacemente le misure che l'Europa, grazie al cosiddetto Recovery Fund, si appresta a mettere in campo "per la ripresa e la resilienza", che offriranno certamente anche al nostro Paese il necessario sostegno finanziario su larga scala per intervenire con decisione sulle riforme strutturali che in verità, lo sappiamo, pre-esistono alla crisi, ma che devono trovare, ora, il coraggio e la decisione per essere affrontate, potendoci, finalmente ed auspicabilmente, mettere dietro le spalle la difficoltà di trovare le risorse necessarie a sostenerle.

Le risorse non dovranno tuttavia essere sprecate in rivoli improduttivi ed essere pre-constitutive di rendite di posizione, ma dovranno affrontare il capitolo degli investimenti e delle riforme in grado di recuperare rapidamente lo slancio competitivo necessario a consentire al nostro Paese di guardare, con una migliore preparazione, al futuro prossimo.

Sono molte le sfide economiche e sociali che la crisi ci ha consentito di inquadrare meglio in tutta la loro enorme potenzialità, accelerando un processo che certamente gli analisti più fini avevano già colto, ma che ora si presenta in tutta la sua chiarezza per le dinamiche di sviluppo che è in grado di innescare sul fronte delle politiche sociali e dell'occupazione, sul fronte della riqualificazione delle competenze, dell'istruzione, della ricerca e dell'innovazione, verso la sfida digitale e dell'economia sostenibile e circolare, piuttosto che del recupero della centralità del concetto di "benessere" che appartiene da sempre alla cultura europea del welfare e della tutela delle condizioni di vita, di sicurezza e di salute dei suoi cittadini.

Tutto questo deve consentire di trovare, nel complesso dei provvedimenti adottati e nel miglioramento che questi trovano nello svolgimento della discussione parlamentare, gli architravi per sostenere l'intero processo di riforma, valorizzando ciò che dimostra di funzionare e correggendo storture e difetti comunque riscontrati e, in non pochi casi, frutto della fretta di operare nel modo più tempestivo possibile.

Sarà dunque il tempo di affrontare le sfide relative al contesto imprenditoriale, alla vita della pubblica amministrazione, al quadro complessivo degli strumenti finanziari a supporto dell'economia e non di una sterile finanza. Dovremo poter contare su investimenti e riforme incentrati sulle sfide del mondo attuale, sulla transizione verde e digitale, sulla sostenibilità dei sistemi economici e sul recupero della fragilità dei nostri territori, in modo da garantire una ripresa permanente e duratura.

È fondamentale, in conclusione, recuperare gli spazi di discussione e confronto che si aprono, per predisporci ad una progettualità necessaria, cercando di non sprecare l'occasione che - guardandola da un punto di vista positivo - la pandemia ci ha consentito di cogliere e gestire in modo efficace il passaggio graduale dall'emergenza alla ripresa stabile e strutturale.

### Commento al provvedimento

Sono numerose le misure contenute nel DL in discorso che interessano il mondo delle imprese rappresentate da Confartigianato.

In un commento di sintesi, tra le prime, valutiamo positivamente quelle in materia fiscale ed in particolare la proroga dei versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 con la possibilità di effettuare il 50% degli stessi in 24 rate mensili a decorrere dal gennaio 2021 e la possibilità di effettuare i versamenti del secondo acconto di novembre 2020 entro il 30 aprile 2021 per i soggetti che applicano gli ISA e che presentano un calo di fatturato.

Sarebbe, tuttavia, stata auspicabile anche la proroga dei versamenti delle dichiarazioni fiscali previste per il 20 agosto e da questo punto di vista ci auguriamo che in sede di conversione del decreto-legge, possano essere eliminate, o quantomeno ridotte, le sanzioni applicabili.

Altrettanto rilevante è il "pacchetto lavoro" contenuto nel decreto. A partire dal rifinanziamento per 500 mln. di euro delle risorse per FSBA, il Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato, che dovrebbero garantire l'integrale copertura delle prestazioni erogate da FSBA fino al 12 luglio 2020. Per proseguire con la proroga della cassa integrazione, ordinaria e in deroga, con un rifinanziamento per un totale di 1.600 milioni e per un nuovo periodo di 18 settimane per i Fondi di solidarietà alternativi, tra cui FSBA. Anche tali fondi, come i precedenti, saranno resi disponibili mediante trasferimenti che verranno effettuati con decreti del Ministro del Lavoro.

Non mancano, inoltre, le disposizioni di proroga o di rifinanziamento di misure che potrebbero, se ben utilizzate, contribuire alla ripresa economica come, ad esempio, quelle relative alla messa in sicurezza di edifici degli enti locali, di scuole di province e città metropolitane, per le piccole opere e per la rigenerazione urbana. O come il rifinanziamento della Nuova Sabatini, del Fondo Centrale di Garanzia, della moratoria legale e del Voucher Innovation Manager. Così come non potranno essere sprecate le risorse destinate alla fiscalità di vantaggio per il Sud.

Con lo stanziamento di questi ultimi 25 miliardi, il Governo ha finora messo in campo 100 miliardi di euro per contrastare gli effetti della pandemia. Risorse che, al momento, non hanno ancora prodotto gli effetti sperati sul mondo produttivo.

Di seguito una lettura di dettaglio.

### Le misure in materia di Lavoro

La gravissima recessione legata alla pandemia Covid-19 sta determinando pesanti conseguenze **sul mercato del lavoro e sui livelli occupazionali.**

Come evidenziato dall'INPS nel suo ultimo Osservatorio sul Precariato, nei primi cinque mesi dell'anno le assunzioni sono calate del 43% rispetto ai primi cinque mesi del 2019: tale contrazione ha riguardato in maniera particolarmente accentuata i contratti di lavoro a termine che presentano un saldo a maggio 2020 pari a -552.000.

A fronte di un grado di incertezza del tutto straordinaria legata alla riattivazione degli input di domanda, le imprese necessitano pertanto di una rilevante flessibilità. Per tale ragione è necessario assicurare le condizioni per una rapida ripresa eliminando stabilmente i vincoli e le limitazioni agli strumenti di buona flessibilità. Ci riferiamo, in particolare, **ai contratti a termine**, per consentire alle imprese, da un lato, di non disperdere il patrimonio di professionalità esistente e dall'altro di ricorrere alla forza lavoro necessaria per affrontare la fase di riavvio delle attività produttive in ragione di una domanda di beni e servizi ancora variabile e del tutto imprevedibile nelle fluttuazioni.

A tale riguardo, si valuta positivamente il nuovo regime di a-causalità introdotto dall'articolo 8 del decreto, che, rispetto alla precedente formulazione dell'art. 93 del D.L. n. 34/2020, opera con riferimento ad un arco temporale più ampio e con riferimento ad una più ampia platea di contratti (non più solo quelli in essere al 23 febbraio 2020).

Positiva anche l'abrogazione del comma 1-bis del citato articolo 93, che aveva disposto una proroga ex lege (e quindi inderogabile da parte del datore di lavoro), di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, del termine dei contratti a termine e di quelli di apprendistato duale (I e III livello). Si trattava, infatti, di una norma che, oltre a presentare notevoli difficoltà applicative, incideva profondamente nelle strategie imprenditoriali, ponendo totalmente a carico delle imprese l'onere di mantenere i livelli occupazionali e di sostenere i relativi costi.

Se tuttavia la finalità della norma (art. 8) è quella di favorire il riavvio delle attività in conseguenza dalla situazione emergenziale, **occorre un intervento strutturale volto ad eliminare stabilmente l'obbligo di indicare la causale** per tutti i contratti a termine.

Si sottolinea, inoltre, che l'intervento sul regime delle causali dovrà essere accompagnato dall'**eliminazione del contributo addizionale** previsto in occasione di ciascun **rinnovo**, di cui all'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 87/2018 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96. Mantenere un tale costo a carico delle imprese significherebbe esporle a perdita di produttività

e competitività, con il rischio di determinare un'ulteriore contrazione dell'occupazione piuttosto che una sua ripresa.

E', infine, fondamentale garantire alle imprese un quadro di norme chiaro e semplificato nella sua fase applicativa e che non le esponga a problemi interpretativi, evitando le stesse incertezze che seguirono all'entrata in vigore del Decreto Dignità.

A tale riguardo, in merito al nuovo regime di a-causalità è necessario chiarire che il datore di lavoro che abbia utilizzato la disciplina a-causale contenuta nel Decreto Rilancio possa avvalersi anche del nuovo e più ampio regime previsto dall'articolo 8 del decreto in esame. Analogamente è opportuno chiarire che la proroga effettuata ai sensi dell'articolo 8, in quanto derogatoria del regime ordinario, non concorre al raggiungimento del numero massimo di proroghe, pari a 4, previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015.

In merito al **divieto per le imprese di procedere a licenziamenti per motivi economici**, pur riconoscendo come l'articolo 14 del decreto in esame abbia in parte mitigato il precedente regime, introducendo una sorta di termine mobile per poter recedere dal contratto (la possibilità di recedere è infatti legata alla fruizione degli ammortizzatori sociali) nonché alcune deroghe al divieto stesso (cessazione definitiva della società; accordo collettivo aziendale; fallimento senza esercizio provvisorio dell'attività), va tuttavia sottolineato come il combinato disposto tra la crisi in atto ed il blocco dei licenziamenti stia sostanzialmente ingessando il mercato del lavoro.

Si tratta, peraltro, di una circostanza che rischia di incidere negativamente anche sul successo delle misure di rilancio dell'occupazione previste dagli articoli 3, 6 e 27 che, seppur in forme diverse, prevedono agevolazioni contributive per le nuove assunzioni. L'esonero contributivo non è, infatti, sufficiente in assenza delle condizioni per creare nuova occupazione.

In merito agli **esoneri contributivi** previsti dal decreto, pur apprezzando la volontà di incentivare la ripresa dell'occupazione attraverso una riduzione del costo del lavoro, va sottolineato come si tratti di misure insufficienti e destinate ad avere un impatto limitato, soprattutto in ragione del breve lasso temporale in cui le stesse operano, che non consente alle imprese una pianificazione nel tempo delle assunzioni. La presenza, inoltre, di tre diversi strumenti (esonero per le imprese che non fanno ricorso agli ammortizzatori; esonero per le assunzioni a tempo indeterminato; decontribuzione per il Sud) rischia di frammentare eccessivamente il quadro delle misure di sostegno, non facilitando le scelte imprenditoriali.

Se si vuole uscire dalla logica emergenziale è necessario introdurre una misura di carattere strutturale e di semplice gestione, che restituisca fiducia alle imprese e permetta alle stesse di programmare i nuovi ingressi in un'ottica di più ampio respiro.

Per quanto concerne **gli ammortizzatori sociali**, oltre all'individuazione di un ulteriore periodo di sostegno pari a complessive 18 settimane, vanno positivamente valutati sia il rifinanziamento per 500 mln. di euro delle risorse per i Fondi di solidarietà bilaterali ex art. 27 D.Lgs. 148/2015 (tra cui vi è FSBA – il Fondo bilaterale dell'Artigianato), che dovrebbero garantire l'integrale copertura delle

prestazioni erogate fino al 12 luglio 2020, sia l'ulteriore finanziamento dei medesimi Fondi per un totale di 1.600 milioni e per un nuovo periodo di 18 settimane.

E' adesso fondamentale che il trasferimento delle risorse ai Fondi avvenga celermente, in modo da consentire di effettuare i pagamenti con la massima tempestività.

Positivo, inoltre, l'articolo 4 del decreto in esame che incrementa di complessivi 500 milioni di euro la dotazione **del Fondo Nuove Competenze**, portandola a 430 milioni di euro per il 2020 e a 300 milioni per il 2021. In sede di decretazione ministeriale sarà ora necessario definire con particolare attenzione il coinvolgimento dei Fondi Interprofessionali nell'attuazione della misura, preservando le finalità proprie dei Fondi stessi, ossia esclusivamente il finanziamento di piani formativi per la formazione continua.

Ancora non risolto, infine, è il tema della **responsabilità del datore di lavoro** nel caso in cui un proprio dipendente contragga il virus.

L'art. 29-bis del DL Liquidità, ha certamente segnato un passo in avanti prevedendo che ai fini della tutela contro il rischio di contagio COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'art. 2087 del Codice Civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo 24 aprile 2020 e negli altri protocolli di cui all'art. 1, comma 14, del DL n. 33/2020. Tuttavia, la suddetta norma non è sufficiente, dal momento che non fa altro che ribadire la situazione di fatto attuale, ricordata anche dall'Inail nella circolare n. 22 del 20 maggio 2020.

Appare infatti pacifico che l'articolo 2087 del Codice Civile non sostanzi in linea teorica alcuna "responsabilità oggettiva" del datore di lavoro, essendone elemento costitutivo la colpa, intesa quale difetto di diligenza.

Non è, quindi, una norma utile ad evitare il contenzioso, ed in particolare a scongiurare l'azione di regresso da parte dell'Inail, quella del lavoratore per il danno differenziale, né l'avvio di un procedimento penale.

E, va ricordato, le disposizioni sulla sicurezza anti Covid da rispettare sono molteplici e non sempre univoche e agevoli da controllare da parte del datore di lavoro.

Per questo motivo occorre una disposizione che escluda espressamente sia l'azione di regresso Inail che quella del lavoratore per danno differenziale e che limiti la possibilità di esperire l'azione penale alla sola ipotesi di violazioni gravissime del Protocollo.

### **Le misure in materia ambientale**

L'articolo 51 del decreto in esame prevede uno spostamento di competenze e risorse già iscritte a bilancio, dal MISE al Ministero dell'Interno e dal MEF al Ministero dell'Ambiente: si tratta di fondi ai Comuni per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per

l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

La disposizione sposta fondi anche per il risanamento della qualità dell'aria e il superamento di procedure di infrazione aperte a carico del nostro Paese per lo sfioramento in alcune aree (Pianura Padana) dei valori di polveri sottili (PM10) e biossido di azoto (NO2).

Tale stanziamento di risorse, che assume carattere "strutturale" a partire dal 2021, è valutato positivamente in quanto potrà avere effetti positivi anche per le micro, piccole e medie imprese operanti nei settori dell'edilizia, dell'impiantistica e del verde, del trattamento rifiuti e combustione biomasse.

### **Politiche di sviluppo territoriale e sostegno degli investimenti**

Il Decreto-legge affronta, negli articoli 28 e seguenti, una serie di capitoli molto importanti, a partire dal rafforzamento della strategia per lo sviluppo delle aree interne.

Si tratta di temi che, visti in una dimensione sistemica e non episodica, possono diventare le linee di orientamento di una efficace progettualità e programmazione della spesa in funzione dell'utilizzazione delle risorse comunitarie, con l'auspicio che in relazione alle varie aree tematiche si faccia lo sforzo di portare tutto il quadro in una dimensione di coerenza che consenta di agire con la razionalità necessaria a non disperdere le risorse, ma, anzi, ad agganciarle a quelle aree di programmazione già in essere che possono essere rafforzate e potenziate in ragione dei driver di sviluppo della sostenibilità, dell'innovazione digitale e del sostegno alle infrastrutture materiali e immateriali.

Sotto questo profilo, appare importante immaginare un quadro temporale di riferimento che copra interamente la finestra aperta dagli strumenti comunitari 2020-2024.

Partendo dal rafforzamento della strategia delle aree interne, questa si presta in modo particolare ad affrontare in modo sistematico l'esigenza di recuperare uno degli elementi più importanti di fragilità del nostro territorio, inteso in senso ampio, per intervenire a sostegno della competitività territoriale sostenibile e per contrastare, nel medio periodo, il declino demografico che caratterizza talune aree del Paese, definite come quelle aree più lontane dai poli di servizio essenziale primario e avanzato, che corrispondono al 60% della superficie territoriale, al 52% dei Comuni e al 22% della popolazione italiana. Il medesimo capitolo è fondamentale per avviare, finalmente, un piano complessivo per i 5.552 piccoli Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti per contrastare lo spopolamento e il consumo del suolo e per favorire l'infrastrutturazione digitale, il recupero della residenzialità civile e produttiva, nonché la difesa dei presidi commerciali e artigiani dei territori, anche mediante misure di agevolazione fiscale.

Altrettanto importanti appaiono le misure di rafforzamento dedicate al Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, le misure di sostegno al trasporto pubblico locale. L'incremento delle risorse per la progettazione degli enti locali, l'incremento delle risorse per messa in sicurezza di

edifici e territorio degli Enti locali, l'incremento delle risorse per piccole opere nei comuni, l'incremento risorse per le scuole di province e città metropolitane, l'aggiornamento delle risorse per la rigenerazione urbana, il sostegno agli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

I titoli elencati definiscono l'agenda per l'orientamento efficace degli investimenti pubblici che, è inutile dirlo, potranno scaricare a terra il loro potenziale soltanto se saranno accompagnati da una adeguata capacità amministrativa idonea a sostenerli oltre che da un intervento di ulteriore semplificazione e velocizzazione dei processi amministrativi e delle regole sugli appalti, soprattutto nella logica della valorizzazione della prossimità territoriale e del cosiddetto "Km. 0".

### **Politiche di intervento settoriale e a sostegno dell'economia**

Il Decreto-legge contiene una serie di misure settoriali significative.

Il cosiddetto Bonus per la ristorazione interviene in modo positivo e mirato su uno dei settori che sono stati maggiormente colpiti negativamente dagli effetti della pandemia è al di là di alcune imperfezioni che potranno essere corrette in sede di conversione; costituisce certamente una boccata di ossigeno importante per tutti gli operatori che hanno visto, negli ultimi mesi, significativamente ridotto il loro fatturato. A questa misura deve essere aggiunto il sostegno alle attività economiche e commerciali nei centri storici delle grandi città, che, parimenti, valutiamo positivamente, poiché si tratta di interventi di natura emergenziale necessari a tamponare il rischio di chiusura definitiva degli esercizi.

Se tuttavia cerchiamo di inquadrare queste misure in un quadro più ampio, non dobbiamo trascurare di vedere questi interventi come una componente anticipatoria di una seria revisione delle politiche turistiche e di attrattività, che sostenga in modo strutturale e prospettico l'impresa diffusa di territorio in una logica di inclusività che non privilegi la "cultura dei codici ATECO", ma abbia a cuore una dimensione di filiera di una economia che sta in piedi e si regge soltanto se inquadrata in una dimensione sistemica.

Va nella giusta direzione invece il rifinanziamento della misura Nuova Sabatini che dà attuazione all'importante semplificazione della misura prevista dall'articolo 39, comma 1, del 76 del 2020 (c.d. decreto Semplificazioni) e che – in linea con le richieste di Confartigianato - prevede, per le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a partire dal 17 luglio 2020, che il contributo che il Ministero dello sviluppo economico concede alle micro, piccole e medie imprese per gli investimenti in macchinari, impianti e beni strumentali venga erogato in un'unica soluzione se il valore del finanziamento relativo ai suddetti investimenti non supera i 200.000 euro, in luogo della soglia di 100.000 euro precedentemente prevista. Considerato infatti che risulta pressoché esaurita la quota parte di risorse stanziata dalla legge di bilancio 2020 destinate alle istanze con finanziamento non superiore a 100.000 euro, il mancato rifinanziamento della misura sopra descritta avrebbe determinato l'anticipata chiusura dello sportello. Per scongiurare tale pericolo la norma prevede un ulteriore stanziamento di 64 mln. di euro per il 2020.



Altrettanto importante per il mondo della micro e piccola impresa è il rifinanziamento del Voucher per consulenza in innovazione, con l'incremento della dotazione finanziaria disponibile per il riconoscimento delle agevolazioni in forma di voucher previste per l'acquisizione di prestazioni consulenziali in innovazione (c.d. "Voucher Innovation Manager"). L'intervento coglie in modo efficace l'esigenza di intercettare ed agevolare i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle micro e piccole imprese e delle reti da queste costituite attraverso l'introduzione in azienda di figure manageriali in grado di implementare le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, nonché di ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

Una notazione particolare merita l'articolo 62 del testo, in materia di aiuti alle micro e piccole imprese. La norma, infatti, estende alle piccole imprese e microimprese che risultavano in difficoltà al 31 dicembre 2019, i regimi di aiuto di Stato già previsti dagli artt. 53-64 DL Rilancio (DL 34/2020). In particolare, la disposizione opera una modifica al regime quadro, istituito dagli artt. 53-64 del "DL Rilancio", che hanno autorizzato le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di Commercio ad adottare misure di aiuto nel rispetto dei limiti e condizioni indicate ai sensi del terzo emendamento al *Temporary Framework* sugli aiuti di Stato. A questo proposito deve essere rilevato che la norma correttamente interviene sul quadro di interventi agevolativi degli enti locali, ma nulla dice per le misure nazionali con l'effetto paradossale, ad esempio, di non consentire il medesimo trattamento per l'accesso al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI o alle altre agevolazioni nazionali. Parrebbe opportuno, pertanto, intervenire in sede di conversione per correggere questa palese distorsione applicativa delle deroghe consentite dalla deroga temporanea concessa dall'Unione europea.

Per l'autotrasporto, atteso e benvenuto l'incremento di 5 milioni di euro per il 2020 (che si vanno ad aggiungere ai 70 mln. già previsti) destinati ad aumentare la deduzione forfettaria di spese non documentate per le microimprese dell'autotrasporto in contabilità semplificata e che consentiranno un beneficio di importo almeno pari a quello relativo all'anno 2019.

Per quanto riguarda il trasporto di viaggiatori su strada non soggetti ad obbligo di servizio pubblico per gli effetti economici imputabili all'emergenza COVID-19 e registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, l'articolo 85 istituisce uno specifico fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285. Si tratta certamente di un provvedimento atteso ma la cui dotazione finanziaria appare certamente insufficiente a tamponare i danni effettivi subiti dal settore che sono destinati purtroppo a procrastinarsi oltre il 31 dicembre di quest'anno. Va certamente in una direzione di più lungo respiro, invece, la disposizione di cui all'articolo 86 che incrementa di 50 milioni di euro dei contributi già previsti dalla Legge di bilancio 2020 (art. 1, co. 113) e destinati a finanziare gli investimenti per il rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto esercenti l'attività di trasporto di passeggeri su strada e non soggetti ad obbligo di servizio pubblico.

### **Le misure di accesso al Credito**

Sul fronte del sostegno alla liquidità delle imprese, il Decreto prevede un rifinanziamento importante del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per 3.300 milioni di euro per l'anno 2023, 2.800 milioni di euro per l'anno 2024 e 1.700 milioni di euro per l'anno 2025.

La norma dà corretta attuazione alla innovazione introdotta dall'articolo 31 del cosiddetto "DL Rilancio", che consente di individuare i fabbisogni finanziari di copertura in ragione delle escussioni delle perdite stimate anno per anno.

L'introduzione del meccanismo di stanziamento delle risorse che adegua le disponibilità al profilo temporale di perdita attesa, consente di assumere impegni a carico del Fondo a fronte di autorizzazioni di spesa pluriennali del bilancio dello Stato, non sulla base dell'accantonamento, ma in ragione alla valutazione della probabilità di escussione prospettica delle garanzie, articolata per annualità, effettuata dagli organi di gestione dello stesso Fondo.

Sulla base di detta previsione, dunque, è stato effettuato uno stanziamento pluriennale che dovrebbe essere congruo a garantire la necessaria continuità operativa al Fondo e ad eventualmente prorogare alcune delle misure più importanti introdotte in deroga e temporaneamente dal DL Liquidità sulla base dell'adozione *Temporary Framework* da parte della Commissione Europea che dovrebbe, ovviamente, anch'esso, essere prorogato.

Sul fronte dell'accesso al credito, valutiamo molto positivamente anche la disposizione che proroga, dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021, la moratoria legale introdotta dall'articolo 56 del "DL Cura Italia".

In particolare, la disposizione prevede opportunamente lo spostamento delle scadenze delle rate dei prestiti a rimborso rateale e non, nonché il divieto di revoca degli affidamenti a revoca, consentendo alle imprese che si sono già avvalse della moratoria di beneficiare di un meccanismo di applicazione automatica delle nuove disposizioni anche in assenza di comunicazione alla Banca da parte dell'impresa. Viene inoltre spostato, dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021, il termine fino al quale sono sospese le segnalazioni a sofferenza alla centrale rischi di Banca d'Italia e ai sistemi privati di informazioni creditizie relative a imprese che abbiano beneficiato della moratoria. Questa misura appare essenziale per non generare effetti di "strangolamento finanziario" delle imprese che si trovino nella condizione di poter recuperare progressivamente la propria attività a regime, ma che rischiano di essere travolte dalla crisi di liquidità generata dal periodo di ridotta attività.

## Le misure Fiscali

Si valutano positivamente le misure in materia fiscale contenute nel Decreto legge, pur auspicandone un miglioramento con l'introduzione di ulteriori disposizioni a completamento dei precedenti provvedimenti (decreto Cura-Italia, Liquidità, Rilancio, Semplificazioni), adottati per contrastare gli effetti sull'economia della pandemia COVID-19.

Si apprezza, in particolare, la proroga dei versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 con la possibilità di effettuare il 50% degli stessi in ventiquattro rate mensili a decorrere dal gennaio 2021. Le difficoltà economiche in cui versano ancora molte imprese per l'emergenza COVID-19, e la conseguente crisi di liquidità, stanno rendendo impossibile il rispetto dei tempi per i versamenti:

conseguentemente, la possibilità offerta di dilazionare in un congruo termine una parte del carico fiscale, senza sanzioni ed interessi, è accolta con favore dal mondo produttivo.

Ugualmente apprezzata l'ulteriore misura, presente nel decreto, che consente di effettuare i versamenti del secondo acconto delle imposte dirette ed IRAP, in scadenza nel mese di novembre 2020, entro il più ampio termine del 30 aprile 2021 per i soggetti che applicano gli Indicatori Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) e che presentano un calo di fatturato nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019.

Sarebbe, tuttavia, auspicabile concedere una sanatoria per i tardivi o insufficienti versamenti scaturenti dalle dichiarazioni fiscali relativi al periodo d'imposta 2019 il cui termine è scaduto il 20 agosto u.s.: spesso le imprese, per mancanza di liquidità, non sono state in grado di effettuare nei termini i citati versamenti. Tali versamenti andrebbero considerati tempestivi se eseguiti entro il 30 settembre 2020. In alternativa, potrebbe essere prevista l'applicazione di una sanzione ridotta ad un decimo del minimo edittale se il versamento è, comunque, effettuato entro il 30 settembre 2020.

Accolta con favore la misura che riconosce, per un ulteriore mese, il credito d'imposta sulle locazioni: l'estensione del beneficio al canone di locazione sostenuto per il mese di giugno (o luglio, per le strutture turistico recettive con attività solo stagionale) contribuisce a ridurre l'incidenza dei costi fissi che gravano sulle imprese.

Tuttavia, in tema di canoni di locazione, al fine di evitare che la mancata percezione dei canoni di affitto relativi ad immobili non abitativi si tramuti in una ingiustificata tassazione degli stessi in capo ai proprietari, andrebbe allineato il trattamento fiscale della mancata percezione dei canoni non abitativi a quello già previsto per quelli abitativi. In pratica, in presenza di intimazione di sfratto per morosità o di ingiunzione di pagamento i canoni non percepiti relativi di immobili non ad uso abitativo non devono concorrere a formare il reddito del periodo e al momento della loro eventuale riscossione dovranno essere tassati separatamente.

Apprezzata la disposizione che propone, in continuità con il Decreto legge "Rilancio", l'esenzione dall'imposta municipale propria anche per la seconda rata dovuta per l'anno 2020 per gli immobili degli stabilimenti balneari, oltreché per altre tipologie di attività tipicamente turistiche.

Con riguardo alla detrazione del 110%, di cui al decreto Rilancio, si evidenzia l'opportunità, di mantenere una omogeneità interpretativa con le altre detrazioni del settore edilizio. L'agevolazione, che costituisce senz'altro un volano per l'economia soprattutto nell'attuale contesto di recessione, è ad oggi esclusa, a seguito di una singolare interpretazione amministrativa, per gli interventi sulle parti comuni effettuati in edifici le cui distinte unità immobiliari appartengono all'unico proprietario (o a più comproprietari). La criticità potrebbe essere risolta, in sede di conversione del Decreto in oggetto, con una norma di interpretazione autentica, finalizzata ad allineare le regole in materia di Superbonus alle disposizioni ed interpretazioni che da anni disciplinano le detrazioni di riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia, e che interpretano le "parti comuni" in senso oggettivo.

Sempre in materia di detrazioni fiscali, relativamente alle ipotesi in cui le stesse sono state oggetto di sconto e/o cessione, si suggerisce la rimozione del divieto di utilizzare, oltre la fine dell'anno, le eventuali quote di credito d'imposta non fruite in compensazione né cedute. In tal modo, il fornitore

che ha concesso lo sconto, o il cessionario, hanno la possibilità di utilizzare anche nei successivi anni l'eventuale credito che, per incapienza di imposte da compensare, o per mancanza di ulteriori acquirenti, non riesce ad impiegare entro la fine dell'anno.

Relativamente ai numerosi crediti d'imposta introdotti per l'emergenza COVID-19, si segnala l'opportunità di intervenire, in sede di conversione del Decreto legge n. 104/2020, al fine di riconoscere l'irrilevanza fiscale anche al credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all'articolo 120 del decreto "Rilancio". In tal modo, anche tale credito, al pari degli altri (locazione, sanificazione, etc.), risulterebbe non imponibile ai fini delle imposte dirette ed IRAP.

L'incremento delle risorse per la remunerazione delle attività rese dai Centri di Assistenza Fiscale e dai Patronati costituisce un riconoscimento per gli accresciuti compiti di assistenza affidati a tali istituti e dagli stessi prestati a favore della collettività.

Apprezzata, infine, la disposizione che prevede la possibilità per tutte le imprese di rivalutare i beni, sia per l'imposta sostitutiva (3 per cento) molto più bassa rispetto a quella usuale, sia per la possibilità di rivalutare solo i beni che si ritiene possano essere plusvalenti, senza dover necessariamente procedere alla rivalutazione di tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea.